

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, e con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (Presidente della Soc. Sassari Torres 1903 Srl), CARLO MATTEOLI (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. Sassari Torres 1903 Srl, attualmente tesserato per la Soc. SS Villacidrese Calcio Srl) (nota n. 4451/442pf07-08/GR/dl del 10.2.2009)**

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento del Procuratore Federale; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Mascia Antonio della sanzione di mesi quattro di inibizione ed al sig. Matteoli Carlo di quella di mesi due di squalifica, osserva quanto segue.

I fatti oggetto del procedimento si concretizzano nell'illecita utilizzazione del calciatore Carlo Matteoli nel corso della gara Giulianova – Sassari Torres disputatasi in data 13 ottobre 2007 giacchè in quel momento il medesimo non era tesserato.

La denuncia della violazione è stata effettuata con nota 26 ottobre 2007 inoltrata dal Presidente della Lega di Serie C alla Procura Federale.

Quest'ultima a seguito di tale nota il 18 febbraio 2009 ha trasmesso l'atto di deferimento, in assenza della relazione del sostituto incaricato delle indagini, e quindi appare evidente che tale incarico non è stato conferito e che la fase istruttoria si è svolta esclusivamente *per tabulas*.

Dalla documentazione presente nel fascicolo emerge inconfutabilmente che il calciatore sig. Carlo Matteoli ha disputato la gara del 13 ottobre 2007, che il suo tesseramento, spedito il 20 ottobre 2007, è stato depositato soltanto in data 22 ottobre 2007, che non risulta essere stato concesso il visto di esecutività del tesseramento stesso; da tutto ciò deriva l'irregolarità della partecipazione del suddetto calciatore alla gara in parola e conseguentemente la perpetrazione dell'illecito contestato.

Di quest'ultimo deve essere chiamato a rispondere il sig. Mascia nella sua qualità di Presidente della società che ha utilizzato il giocatore, ma non quest'ultimo poiché lo stesso non aveva alcun elemento a sua disposizione per poter ritenere di non trovarsi in posizione regolare avendo egli, unitamente ai propri genitori, sottoscritto il tesseramento molto tempo prima della disputa dell'incontro.

P. Q. M.

Accoglie parzialmente il deferimento ed applica al sig. Mascia Antonio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Proscioglie il calciatore Matteoli Carlo.

**(194) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI DICHIARAZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE IN MERITO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE SAVANE ABOUBACAR E L'ASSENZA DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA IN CAPO ALLA SOC. POL. AMBROSIANA, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 55 del 4.3.2009).**

La Procura Federale il 16 gennaio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore Savane Aboubacar, il sig. Antonio Basso, all'epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva Ambrosiana e la società Polisportiva Ambrosiana, contestando a Savane Aboubacar la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 6 NOIF, ad Antonio Basso la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 6 NOIF, alla società Pol. Ambrosiana la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Era accaduto che il calciatore all'atto della richiesta di tesseramento in favore della società Polisportiva Ambrosiana, su modulo sottoscritto dal Presidente della società richiedente sig. Antonio Basso, aveva dichiarato in maniera mendace di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere, quando invece era risultato che lo stesso era stato tesserato per la Società Dyibetou De Tabou appartenente alla Federazione Ivoriana.

La Commissione Disciplinare adita, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 55 del 4 marzo 2009, dichiarava: la carenza di giurisdizione a decidere in merito alla posizione del calciatore Savane Aboubacar in quanto non tesserato per la FIGC; l'assenza di responsabilità in capo al sig. Antonio Basso in quanto nessuna norma dell'ordinamento sportivo impone al Presidente della società di effettuare indagini circa le dichiarazioni rese dal calciatore, a maggior ragione quando esse riguardano fatti svolti in luoghi sui quali la verifica è impossibile; l'assenza di responsabilità oggettiva in capo alla società Pol. Ambrosiana mancando una qualsivoglia responsabilità del suo Presidente.

Impugna tale decisione la Procura Federale per la parziale modifica della stessa, chiedendo la sanzione di mesi tre di squalifica per il calciatore Savane Aboubacar e l'ammenda di € 500,00 per la società Pol. Ambrosiana, reiterando le conclusioni già precisate in primo grado.

Motiva l'appellante che la normativa posta a base del deferimento (artt. 39 commi 1, 2, 3 e 40 comma 11 bis NOIF) consente di affermare che tutte le attività poste in essere dal calciatore e dalla società con la trasmissione all'Ufficio Tesseramenti del modulo contenente la richiesta di tesseramento alla FIGC sono idonee e sufficienti ad assoggettare i richiedenti all'ordinamento sportivo della Federazione per la quale viene richiesto il tesseramento e che se da una parte viene riconosciuto alla FIGC il potere/dovere di accettare o meno il tesseramento, dall'altra deve essere parimenti riconosciuta alla stessa FIGC la facoltà di determinare le sanzioni che derivano dall'aver chiesto un tesseramento sulla base di una dichiarazione mendace.

A tale principio consegue tanto l'assoggettabilità del calciatore Savane Aboubacar all'ordinamento sportivo italiano avendo egli svolto un'attività in tutto ed in parte equiparabile a quella dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 CGS perchè rilevante nell'interesse della società Pol. Ambrosiana, quanto la responsabilità oggettiva della

stessa società Pol. Ambrosiana per l'operato del calciatore, il cui tesseramento peraltro era stato sospeso dall'Ufficio competente in attesa delle determinazioni della Procura Federale.

Né il calciatore Savane Aboubacar né la società Pol. Ambrosiana hanno controdedotto.

All'odierna odierna è comparsa la sola Procura Federale la quale si è riportata al ricorso, insistendo nella domanda e riducendo la sanzione a carico della Società ad € 250,00.

L'appello è fondato.

Appare incontestabile che il calciatore deferito, con la dichiarazione mendace allegata alla richiesta di tesseramento, ha violato il principio posto dall'art. 1 comma 1 CGS, a nulla rilevando che egli attualmente non risulti tesserato, ben potendo la sanzione essere scontata al momento del suo tesseramento.

Tale sanzione comporta di conseguenza la sanzione a cari della Soc. Ambrosiana per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, che va contenuta nei limiti richiesti.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso ed a modifica della decisione impugnata, commina al calciatore Savane Aboubacar la squalifica di mesi 3 (tre) ed alla Soc. Pol. Ambrosiana l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

**(181) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. BORGOROSSO ARENZANO AVVERSO L'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 46 del 5.2.2009).**

Con atto del 13 novembre 2008 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria il sig. Porcu Francesco, quale responsabile tecnico della preagonistica della Polisportiva Borgorosso Arenzano; il sig. Bitetti Gabriele, quale Presidente della Polisportiva Borgorosso Arenzano nella stagione 2006/2007 e successivamente quale consigliere della medesima società; la società Polisportiva Borgorosso Arenzano, contestando: al primo ed al secondo, la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 3 NOIF; alla terza, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per le violazioni ascritte al Presidente ed al dirigente.

Era accaduto che la società Polisportiva Borgorosso Arenzano nella stagione di cui sopra aveva tesserato il giovane calciatore Eusepi Sergio di età minore di anni 16, che era risultato residente unitamente al proprio nucleo familiare nel Comune di Agosta in provincia di Roma, così violando l'art. 40 comma 3 NOIF.

La Commissione di primo grado, a mezzo di decisione pubblicata il 5 febbraio 2009, sanzionava Gabriele Bitetti con l'inibizione di mesi uno e la società Polisportiva Borgorosso Arenzano con l'ammenda di € 1.000,00; proscioglieva da ogni addebito Francesco Porcu.

Avverso tale decisione ricorre la società Polisportiva Borgorosso Arenzano, contestando la sussistenza della propria responsabilità e deducendo di essersi limitata a presentare il tesseramento dell'Eusepi al Comitato Provinciale di Genova, che lo aveva convalidato.

Allega al ricorso una circolare del Settore per l'attività giovanile e scolastica da cui si evincerebbe la parificazione del domicilio del giovane calciatore alla residenza dello stesso, con conseguente regolarità del tesseramento dell'Eusepi.

Conclude per l'annullamento delle sanzioni.

All'udienza odierna, nessuno è comparso per la ricorrente. La Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della decisione impugnata.

Il ricorso è infondato.

Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che la finalità dell'art. 40 comma 3 NOIF è quella di impedire che l'attività sportiva costituisca un motivo di divisione della famiglia e di sradicamento del giovane dal proprio ambito familiare e scolastico, tanto è vero che la norma richiede che il tesseramento dei giovani calciatori avvenga solo a favore di società che abbiano sede nella regione in cui essi risiedono con la famiglia, intesa come l'intero nucleo familiare e che la residenza del nucleo familiare sia effettiva e non solo anagrafica.

Nel caso che qui interessa, la residenza in Arenzano della famiglia del giovane calciatore non è affatto risultata ed anzi, dalla documentazione anagrafica esaminata dall'Organo inquirente, in particolare il documento di identità del giovane calciatore, è apparso evidente che l'Eusepi Sergio risiedeva nel Comune di Agosta.

Lo stesso genitore del giovane calciatore, sentito dall'Organo inquirente, dichiarava che non era intenzione della famiglia prendere la residenza in Arenzano e che comunque, allorquando la famiglia aveva deciso in senso opposto, il cambio della residenza era stato negato per la mancanza di un contratto di locazione abitativa in Arenzano.

La circolare depositata dalla ricorrente, inoltre, non favorisce le tesi sostenute dalla stessa, atteso che in calce alla circolare è riportato l'elenco di documenti da allegare alla richiesta di tesseramento del giovane calciatore, che appaiono mancanti nel caso di specie.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

**(201) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO ORLANDI (Allenatore di base, tesserato quale responsabile della prima squadra della Soc. SSD Fiorenzuola per la stagione sportiva 2006/2007) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI UNO E L'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 12.3.2009).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Toscana ha applicato nei confronti del sig. Alessandro Orlandi l'inibizione per anni uno e l'ammenda di € 500,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione l'Orlandi chiede di accogliere l'eccezione pregiudiziale e per l'effetto dichiarare improcedibile il deferimento in subordine prosciogliere il deferito.

In data odierna è comparso il sig Orlandi assistito dal proprio legale, per la Procura federale è presente l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura

federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;  
tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, e con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGUES DA SILVA ADRIANO BERNARDES (calciatore tesserato per la Soc. AC Sangiustese Srl (nota n. 4349/410pf08-09/AM/ma del 5.2.2009))**

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del calciatore e quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l'applicazione al medesimo della sanzione della squalifica per due mesi, osserva quanto segue.

Il fatto in questione risulta pacificamente provato *per tabulas* attraverso il deposito dei due mandati sottoscritti dal sig. Bernardes nominando due diversi procuratori, dai quali emerge che quello in favore del sig. Giulio Zanni aveva vigenza dal 4.2.2008 al 3.2.2010, mentre l'altro, con cui veniva nominato il sig. Salvatore Trunfio, era stato rilasciato in data 7.10.2008, quando cioè il primo era ancora in vigore.

La circostanza consistente nella rinuncia al mandato effettuata dal sig. Trunfio il 3/11/2008 ha fatto sì che l'illecito si sia protratto per un periodo di tempo molto limitato, cioè meno di un mese, durante i quali il deferito si è fatto formalmente assistere da due diversi procuratori giacchè ha rilasciato il mandato al secondo senza aver preventivamente revocato quello conferito al primo.

Tale condotta integra pacificamente la violazione dell'art. 10 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori.

Per la graduazione della sanzione deve essere presa in considerazione la particolare tenuità del fatto, alla luce della brevità del periodo durante il quale i due mandati si sono sovrapposti.

La responsabilità disciplinare del sig. Bernardes deve quindi essere dichiarata, con l'applicazione della sanzione risultante dal dispositivo.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed applica al calciatore Bernardes Rodrigues Da Silva Adriano la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(138) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO CANNIZZARO (Arbitro AIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 21 del 3.12.2008).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del sig. Alessandro Cannizzaro la sospensione per anni uno.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il Cannizzaro chiede la sospensione della delibera, in via preliminare dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera, nel merito riformare la delibera impugnata e dichiarare non sussistenti le contestazioni addebitate, in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza del 26 marzo 2009 è comparso il sig Cannizzaro, per la Procura federale l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità opponendosi nel contempo alla istanza di rimessione in termini.

La Commissione disponeva un rinvio a nuova udienza.

In data odierna è comparso il Cannizzaro, assistito dal proprio legale, il quale ha depositato avvisi di ricevimento attestanti la trasmissione del reclamo alla Procura federale in data 1 aprile 2009. Il rappresentante della Procura federale ha eccepito la tardività del reclamo.

Il legale del Cannizzaro ha, a sua volta, rilevato che la tardiva comunicazione del reclamo alla Procura Federale deve essere considerata come mera irregolarità sanabile, in via analogica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 9, CGS ed in ogni caso la copia del reclamo inviata alla Commissione Disciplinare Territoriale di Bologna avrebbe dovuto essere girata alla Procura Federale in adesione al principio dell'errore scusabile.

Ritenuto che il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante.

Osservato che nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

Valutato che la tardiva trasmissione del reclamo alla Procura Federale non può essere considerata come mera irregolarità formale considerato che il CGS prevede espressamente che *"tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori"* e che la copia del reclamo trasmessa alla Commissione Disciplinare Territoriale di Bologna non può essere trasmessa d'ufficio alla Procura Federale trattandosi di organi di giustizia dalle competenze ben diverse (organo con funzioni giudicanti il primo, organo con funzioni inquirenti e requirenti e dunque addirittura parte del giudizio il secondo).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 22 aprile 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete